

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

DI ROSA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 46 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 prevede che, in attesa dell'entrata in vigore della normativa sul servizio civile nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può disporre l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta e che non sia stato incorporato nei termini previsti dalla legge, da destinare con priorità nei comuni della provincia di residenza ai corpi di polizia municipale ed attività di vigilanza dei musei e delle bellezze naturali alle dipendenze del Ministero per i beni culturali e ambientali;

l'entità del contingente è determinata annualmente sulla base delle richieste comunicate dalle singole amministrazioni alla Presidenza del Consiglio entro il 30 giugno dell'anno precedente all'impiego;

numerose amministrazioni, segnatamente quelle dei comuni interessati all'impiego di volontari nei corpi di polizia municipale, nel preparare le richieste da presentare entro il 30 giugno 1998, incontrano qualche difficoltà per la carenza, a tuttoggi, di una regolamentazione che renda operativa la norma sopracitata —:

se non ritenga urgente definire, anche attraverso opportuni contatti con le amministrazioni interessate, tale regolamentazione, al fine di consentire l'inoltro delle richieste di utilizzo e, conseguentemente, la determinazione del contingente di volontari utilizzabile in servizi sostitutivi della leva. (5-04568)

MAMMOLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

il quotidiano economico *Il Sole 24 Ore* ha pubblicato il 26 maggio 1998 numerosi avvisi di gare indette da Italferr per la realizzazione di impianti di cavi per telecomunicazioni principali, per cavi a fibre ottiche a coppie simmetriche e simili: in sostanza si tratta di cospicui investimenti nel settore delle telecomunicazioni;

il settore delle telecomunicazioni è stato ceduto alla società Infostrada alcuni mesi fa —:

se intenda accertare per quale ragione le Ferrovie dello Stato spa continuino ad effettuare investimenti cospicui in un'area che non è, dopo la cessione, di suo stretto interesse;

come ritenga che possa giustificarsi questa attenzione alle telecomunicazioni considerato che le ferrovie dello Stato stanno nel contempo attuando una politica di rinvii negli investimenti in settori strategicamente più importanti quali, ad esempio, il rinnovo e l'adeguamento del materiale rotabile, gli interventi tecnologici e manutentivi sulle principali linee, i lavori necessari ad accrescere la sicurezza di esercizio. (5-04569)

PAISSAN e LECCESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il 26 maggio 1998 il professor Ettore Gallo ha consegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri la relazione conclusiva della « Commissione governativa d'inchiesta per i fatti di Somalia », che è stata distribuita poi alla stampa solo il giorno dopo, senza che fosse tenuta una conferenza stampa per illustrarla —:

se risponda al vero che nella relazione, come emerge da anticipazioni giornalistiche, figuravano i nomi dei vertici della missione, i generali Loi e Fiore, e se tali nomi siano stati fatti cancellare in un secondo momento;

se il livello del professor Gallo, corrisponda a quello dei capi militari della missione oppure alluda ai vertici politici (Ministri della difesa e degli esteri).

(5-04570)

SBARBATI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il ministro della pubblica istruzione — Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi con nota protocollo n. 3939/Div. I del 25 novembre 1997, inviata ai Provveditori agli studi di Reggio Emilia e Pistoia, e successivamente trasmessa anche al Provveditore agli studi di Caserta con nota n. 7127 del 15 dicembre 1997, comunicava che non è stato emanato alcun provvedimento ministeriale inteso a prorogare ulteriormente la validità delle istruzioni dettate con l'ordinanza ministeriale n. 230 del 27 luglio 1992 e prorogate con l'ordinanza ministeriale n. 258 del 10 agosto 1993;

l'ordinanza ministeriale n. 230 del 27 luglio 1992, protocollo n. 1898, disponeva l'inserimento in coda alle graduatorie di sostegno dei candidati, inclusi nelle graduatorie del concorso ordinario, che avessero conseguito il titolo di specializzazione dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

l'ordinanza ministeriale n. 258 del 10 agosto 1993, protocollo n. 2082, prorogava le disposizioni impartite con l'ordinanza ministeriale n. 230 fino all'anno scolastico 1995/1996 per la scuola materna ed all'anno scolastico 1994/1995 per tutti gli altri ordini di scuola;

l'ordinanza ministeriale n. 259 del 10 agosto 1993, protocollo n. 2083, disponeva invece l'inserimento in coda alle rispettive graduatorie provinciali relative alle cattedre ed ai posti di tipologia speciale di scuola elementare e materna ed in un apposito elenco per i posti di sostegno di scuola secondaria per quei candidati che avessero conseguito il titolo di specializza-

zione dopo la scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso per soli titoli (tale o.m. concludeva: « Analoga procedura dovrà essere seguita per i prossimi anni scolastici nei quali avranno vigenza le graduatorie. »);

il concorso per esami e titoli è da più di otto anni che non viene bandito, mentre quello per soli titoli è stato regolarmente aggiornato con cadenza triennale;

alla luce di quanto sopra esposto, risulta chiaro che i candidati inclusi nelle graduatorie del concorso per esami e titoli sono stati e sono svantaggiati rispetto a quelli del concorso per soli titoli —:

se intenda al più presto intervenire al fine di eliminare tale evidente disparità di trattamento, considerato anche che i concorsi per esami e titoli, prorogati e pertanto validi per le nomine in ruolo per l'anno scolastico 1998/1999, dopo tale anno perdono la loro efficacia, con grave danno per quei candidati utilmente collocati in detta graduatoria che hanno conseguito con tanti sacrifici e spese il titolo di specializzazione nei corsi conclusi.

(5-04571)

BONO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la questione delle cartelle esattoriali errate sta ormai assumendo aspetti sì limiti dell'assurdo e del ridicolo visto l'invio ai contribuenti di lettere scandalose che fanno riferimento a presunti ruoli esattoriali corretti, finora, però, non emessi;

come ampiamente denunciato e previsto, la proroga dal 10 aprile al 10 giugno 1998 per il versamento dei tributi si è rivelata del tutto insufficiente a consentire la correzione dei ruoli sbagliati, nonostante il risibile impegno di poter risolvere il tutto in pochi mesi —:

se non ritenga che di fatto si sia in presenza di una evidente mistificazione tesa a mascherare le gravi responsabilità del Governo, sulla emissione delle cartelle

sbagliate, aggravate dalla mancata assunzione di responsabilità nel non aver voluto procedere all'annullamento dei ruoli errati;

se non ritenga che un'intollerabile serie di contraddizioni, aggravate dall'istituzione di un numero verde sempre occupato e dall'invio di lettere che fanno riferimento a ruoli mai emessi, stia esasperando oltremodo i contribuenti che tra l'altro hanno fissata la data del 10 giugno quale scadenza ultima per pagare imposte su cartelle il cui contenuto non è conosciuto ad alcuno;

se sia a conoscenza che in particolare le cartelle esattoriali emesse per il terremoto del 1991, relativo alle province di Siracusa, Ragusa e Catania, siano state lasciate nella medesima situazione originaria, senza alcun riparo agli errori di emissione le cui origini risalgono alla mancata imputazione dei dati relativi alle dichiarazioni dei redditi degli anni sospesi per il sisma;

se non ritenga che in questo caso si stia provocando un gravissimo nocumento per i contribuenti della Sicilia sud-orientale, che non possono essere costretti a pagare due volte lo stesso tributo, o ad affrontare i costi e i fastidi di un contenzioso assolutamente ingiustificato ed ingiustificabile;

se non ritenga che tale comportamento, improntato ad una insensibilità rispetto ai diritti dei contribuenti che rasenta l'arroganza, evidenzia gravi forme di illegittimità tali da configurare perfino ipotesi di violazioni di legge anche di natura penale;

se non ritenga pertanto di procedere con assoluta urgenza all'immediato annullamento delle cartelle esattoriali errate, sia di tutte quelle che con ragionevole dubbio si possano ritenere non corrette, che soprattutto, di quelle relative ai contribuenti terremotati, per i quali, peraltro, non sussistono neanche preoccupazioni per la possibile prescrizione del tributo;

quali altre iniziative intenda assumere in relazione alla definitiva rimozione di ogni turbativa connessa alla incredibile vicenda delle « cartelle impazzite », per restituire serenità e certezza del diritto ai frastornati contribuenti italiani e, nel contempo, accertare ogni responsabilità, a qualsiasi livello, relativa ad un episodio inquietante di disfunzione istituzionale del sistema tributario nazionale. (5-04572)

BONO. — *Al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della delibera Cipe del 6 maggio 1998 con cui si ripartiscono i fondi stanziati con l'articolo 9 della legge n. 266/97, relativa ai lavori per la metanizzazione del Mezzogiorno, per un importo stimabile in 2.200 miliardi;

se sia a conoscenza che alla regione Sicilia, già esclusa dall'intervento di cui alla delibera Cipe del 21 marzo 1997, vengono assegnati semplicemente alcuni miliardi spendibili soltanto dopo l'anno 2000;

se sia a conoscenza che i comuni siciliani interessati alla metanizzazione sono ancora circa 260, con una popolazione complessiva di circa due milioni di abitanti;

se sia a conoscenza che già da tempo moltissime amministrazioni comunali hanno provveduto alla redazione di tutti gli atti amministrativi necessari per l'immediata cantierabilità dei lavori di metanizzazione, al fine di potere usufruire delle agevolazioni previste dalla legge;

se sia a conoscenza di come tale ulteriore ed ennesima discriminazione operata nei confronti della Sicilia comporti penalizzanti perdite di opportunità occupazionali, che le opere di metanizzazione produrrebbero in una regione già gravata da più alti tassi di disoccupazione, nonché di tutti i positivi benefici, immediati e futuri, per il sistema economico;

se non ritenga che tale provvedimento penalizzi e vanifichi il lavoro e l'impegno

di tanti comuni che avevano fatto affidamento proprio sull'opera di metanizzazione, per rilanciare in parte l'economia locale, oltre a costringere gran parte della Regione a segnare ancora una volta il passo, lungo il cammino del rilancio produttivo ed economico;

quali iniziative ritenga opportuno attivare per scongiurare una ingiustificata manovra discriminatori a danno dell'economia siciliana e procedere all'avvio di tutte le azioni necessarie al rilancio economico e produttivo dell'isola. (5-04573)

BONO. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 30 marzo 1998 concernente la dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi nelle province di Catania e Siracusa a causa delle persistenti piogge dal 1° settembre 1997 al 31 gennaio 1998 si è dato seguito all'individuazione delle province e relativi territori in cui possono trovare applicazione le provvidenze della legge n. 185 del 14 febbraio 1992 —:

se sia a conoscenza del fatto che nell'elenco dei comuni della provincia di Siracusa colpiti dalle piogge, rilevati nell'articolo 3 comma 2 lettere *b) c) d)* del decreto per la conseguente applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, risultano inspiegabilmente esclusi i comuni di Ferla, Buscemi, Cassaro, Rosolini, Pachino, Palazzolo Acreide, Portopalo di Capopassero e Canicattini Bagni;

se sia a conoscenza che i territori agricoli comunali esclusi sono stati in pari grado, se non addirittura con maggiore intensità, interessati dalle forti precipitazioni che hanno caratterizzato l'arco di tempo individuato dal decreto, con grave nocimento per la produzione e per le aziende agricole ivi operanti;

se sia a conoscenza che i comuni invece compresi nell'elenco speciale del

decreto ministeriale, hanno il territorio agricolo confinante e strettamente adiacente con quelli esclusi;

quali criteri abbiano pertanto presieduto all'accertamento dei danni meteorologici visto che sono stati stanziati per alcuni comuni, dichiarandoli invece inesistenti per altri, anche se situati a pochi chilometri di distanza, quasi a voler conferire alle piogge poteri discrezionali;

quali iniziative intenda intraprendere con urgenza per porre rimedio ad un provvedimento evidenzialmente discriminatorio nei confronti di migliaia di operatori agricoli che, oltre al forte danno subito dalle avversità atmosferiche, rischiano ora di subire pure la beffa di un decreto ministeriale miope e malaccorto. (5-04574)

CENTO. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

all'incirca due mesi fa l'azienda ospedaliera San Filippo Neri decise l'assunzione di circa 70 ausiliari (qualifica ex portantini) da adibire a mansioni elementari di pulizia;

la prassi e la normativa vigente vuole che l'amministrazione pubblica interessata all'assunzione senza specifica qualificazione faccia ricorso alle graduatorie di collocamento tenute dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

molti lavoratori sono stati scartati addirittura dalla selezione per l'assunzione diretta dei 70 posti di portantino perché superavano i quarantuno anni di età;

il decreto n. 127/97 (Bassanini) abolisce di fatto i limiti di età mentre il decreto n. 80/98 (Bassanini) garantisce l'imparzialità nell'esecuzione delle selezioni pubbliche per l'assunzione —:

se i fatti corrispondano al vero così come sono stati riportati e quali iniziative intenda intraprendere d'intesa con la regione per sollecitare l'applicazione dei de-

creti e garantire il posto di lavoro ai disoccupati che ne hanno fatto richiesta.

(5-04575)

SANTANDREA. - *Ai Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e di grazia e giustizia.* - Per sapere - premesso che:

un incendio di ingenti dimensioni, sviluppatosi nella notte tra il 19 e il 20 maggio 1998 e rimasto attivo per ben cinque giorni, ha distrutto un capannone della Fertildocks, utilizzato come deposito di stoccaggio di circa 6 mila tonnellate di rifiuti, sito in località Basette, nel comune di Ravenna;

l'incendio ha comportato un serio pericolo di inquinamento per la comunità locale, mentre l'operazione di spegnimento ha impegnato seriamente per diversi giorni numerose squadre di vigili del fuoco ed ha richiesto l'utilizzo di diverse tonnellate di acqua;

il capannone è stato affittato, nel mese di settembre 1997, dall'azienda ecologica comunale Area per essere utilizzato per lo stoccaggio temporaneo della frazione secca dei rifiuti urbani del comune di Milano, destinati ad essere venduti, attraverso la società Sea di San Marino, all'Enel come combustibile per la produzione di energia elettrica;

occorrerebbe chiarire sulla base di quale gara l'azienda ecologica Area del comune di Ravenna abbia affidato il servizio alla società Sea;

l'intera operazione fa seguito ad un patto di mutuo soccorso firmato tra le regioni Lombardia e Emilia Romagna e rientra nell'ambito dell'attuazione di un programma sperimentale di recupero e riutilizzo di rifiuti urbani;

da quanto si apprende dalla stampa, sembra che il programma sperimentale abbia avuto inizio, precipitosamente, nonostante l'assenza di uno specifico contratto firmato tra la Sea e l'Enel, per l'utilizzo dei rifiuti provenienti da Milano

quale fonte di energia elettrica, e che il servizio è stato affidato dall'Area alla Sea sulla base di semplici accordi operativi esistenti tra l'Enel e la Sea medesima;

l'Enel, destinatario finale dei rifiuti, sembra che abbia rifiutato il materiale, perché ritenuto non idoneo come combustibile alternativo, mentre la provincia sembra che abbia rifiutato qualsiasi possibilità di trasferimento in discarica, perché vietato dall'accordo tra le regioni, e inoltre, la Sea, secondo il contratto, sembra che sia il soggetto che avrebbe dovuto prendere in carico il materiale giacente inutilizzabile da ben sette mesi nel deposito di stoccaggio;

la sequenza dei fatti, come riportati dalla stampa locale, lascia presumere che l'incendio potrebbe avere origini dolose e vedrebbe coinvolti vari soggetti, quali l'Area, la Sea, l'Enel e il consorzio Pegaso, incaricato dall'Area per la lavorazione e il trasporto dei rifiuti da Milano;

la stessa giunta comunale, un giorno prima dall'incendio, aveva registrato « leggerezze » nella conduzione dell'operazione e aveva chiesto la sostituzione del presidente dell'area e l'apertura di un contenzioso tra Area e Sea -;

se risulti che indagini siano state avviate per appurare il responsabile dell'incendio che ha rischiato di risolversi in un disastro ecologico;

se intenda accertare in quale discarica siano stati trasportati i rifiuti a seguito della bonifica del sito e come è stata smaltita l'acqua salmastra utilizzata per lo spegnimento dell'incendio;

se risponda a verità la notizia riportata dalla stampa locale circa gli eventuali accordi intercorsi per l'esportazione dei rifiuti in Albania;

quali siano i risultati delle verifiche effettuate che assicurino la salvaguardia della zona dall'inquinamento atmosferico, dovuto dai fumi dell'incendio, e se sia stata danneggiata la falda idrica dall'operazione di spegnimento;

se siano state effettuate analisi sulla qualità del materiale al fine di verificare se veramente si trattava della frazione secca dei rifiuti urbani del comune di Milano, alla luce del diniego dell'Enel sulla possibilità di un suo riutilizzo come combustibile;

se il Ministro dell'ambiente fosse a conoscenza dello specifico programma sperimentale per il recupero e il riutilizzo dei rifiuti urbani;

quali siano i rapporti e le convenzioni esistenti tra l'Enel e la società Sea di San Marino e sulla base di quale gara siano stati effettuati eventuali affidamenti per la fornitura di rifiuti come combustibile per la produzione di energia. (5-04576)

VASCON. — *Al Ministro per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

l'interrogante in più circostanze contattato da vari importatori di fauna del Veneto e Friuli-Venezia Giulia ha appreso da questi che, qualora gli stessi intendano importare da Paesi non comunitari animali, rettili o uccelli, dopo aver predisposto tutte le documentazioni richieste per legge, gli stessi attendono per giorni e giorni ed intere settimane un nulla osta consistente nel Cites;

tale documento, ormai di consueto, risulta giungere in possesso degli stessi addirittura cinque o sei giorni dalla scadenza del medesimo;

pertanto, a fronte di quanto sopra esposto, gli operatori sono totalmente impossibilitati a finalizzare ed utilizzare l'autorizzazione a lungo sospirata e lentamente concessa;

l'impossibilità è dovuta al fatto che gli stessi, anche se pur tempestivamente partono e giungono *in loco*, dopo aver reperito idoneo interprete non hanno né il tempo materiale per la ricerca degli animali e della loro contrattazione, né tantomeno il tempo per nessun tipo di operazione bancaria (estero su estero), e *dulcis in fundo* tanto meno la possibilità di spedire via

aerea le merci, in quanto non solo particolari mezzi di trasporto non sono pronti a disposizione, né tanto meno la frequenza dei voli è tale da poter permettere la spedizione;

a tali interrogativi se ne aggiungono altri, come la discriminazione sulle specie importabili o meno (questo all'interrogante risulta sia cosa che dubbiosamente in maniera alternativa viene decisa discutibilmente e arbitrariamente da parte di alcuni solerti funzionari ministeriali);

per essere più precisi sull'argomento, a suo tempo, a degli importatori che nella richiesta di importazione indicavano specificatamente la volontà e l'esigenza di importare giovani allodole prodotte in allevamenti riconosciuti e certificati dallo Stato di appartenenza e debitamente inannellati venivano negati i permessi in quanto, secondo il funzionario ministeriale, simile importazione poteva dare adito ad un eventuale inquinamento... di specie che, sempre secondo lo stesso, si poteva verificare nella seguente maniera: « Supponiamo che coloro i quali detengono simili volatili si stanchino della loro presenza ed aprendo gli sportelli delle gabbie li liberino, avremo così un inquinamento genetico quando invece proprio in virtù dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è prevista l'importazione di specie, appartenenti a quelle cosiddette autoctone a scopo sia di ripopolamento sia di miglioramento genetico —:

per quale motivo a fronte di una legale quanto legittima istanza rivolta da cittadini in possesso di tutte le autorizzazioni per svolgere regolare attività commerciale specifica, rilasci in maniera così « strozzata » le autorizzazioni (Cites) riducendo a pochi giorni l'esecutività, essendo invece queste per legge valide per sei mesi (come da informazioni ministeriali assunte) di durata e validità;

su quali basi e per quali motivi è stato negato il permesso di importazione, sempre a persone aventi tutti i requisiti per poter svolgere tale attività di giovani allodole che, come specificato nella precedente

formulazione, sono altresì riconducibili proprio a specie *autoctona* presente in tutto il territorio dello Stato italiano;

su quali basi un simile diniego sia stato posto in essere da persone a giudizio dell'interrogante non aventi titolo, le quali non si sa, o meglio, non si comprende bene per quali motivi abbiano interpretato in modo soggettivo le norme così da farne derivare applicazioni foriere di ostacoli per i richiedenti. (5-04577)

CHIAPPORI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

nel 1988 per iniziativa del professor Giovanni di Capua veniva costituita la società cooperativa a r.l. denominata Co.Fi.Ri. (Cooperative Finanziarie Riunite) con sede in Tarquinia;

scopo principale della Cooperativa era quello di offrire ai propri soci, con l'irrisorio importo di lire cinquantamila per l'iscrizione, tutti i servizi di tipo bancario e finanziario quali mutui, anticipazioni, fidejussioni, finanziamenti, *factoring*, *leasing* ed ogni altra operazione tipica di una società finanziaria;

la rete di distribuzione della società si estendeva in tredici località con altrettanti responsabili di agenzia ed oltre cinquanta unità operative fra collaboratori ed impiegati;

dopo aver effettuato una vasta e consistente campagna pubblicitaria, suffragata da *depliants* e servizi fotografici, nonché dal supporto di un comitato di sconto della banca popolare dell'Etruria e dell'Alto Lazio, la Co.Fi.Ri. iniziò la raccolta di risparmi presso artigiani, piccoli commercianti, pensionati, professionisti ed altre categorie, istituendo ulteriori 19 agenzie prevalentemente nell'Italia centro settentrionale;

la società, nel giro di qualche anno, aveva raccolto oltre 130 miliardi ed acqui-

sito circa 3.500 soci, convinti di avere scoperto una nuova fonte di reddito garantita dalla vigilanza dello Stato;

per conferire ulteriore credibilità alla propria attività, in data 24 settembre 1993 la cooperativa fece pubblicare sul quotidiano *La Repubblica* un annuncio riguardo alla costituzione prossima della Banca popolare del lavoro di Tarquinia, invitando il personale esperto in banche a prestare istanze di assunzioni con l'apporto di propri risparmi e dei conoscenti;

addirittura, per avvalorare la suddetta promozione, la stessa organizzò delle *conventions* in Tarquinia, durante le quali fu anche diffusa una lettera della Banca d'Italia filiale di Viterbo del 4 febbraio 1994 che forniva informazioni sull'apertura di un istituto bancario promosso dalla Co.Fi.Ri.;

nel 1996 è stato dichiarato il fallimento della Cooperativa e, a causa della mancanza e distrazione di tutti gli enormi capitali incassati a mezzo dei versamenti delle migliaia di risparmiatori, per i creditori e soci non vi è alcuna minima speranza di recuperare i propri risparmi;

dalla documentazione contabile e amministrativa acquisita nel corso della procedura fallimentare e penale pendente, risulta che per quasi 8 anni la Co.Fi.Ri. ha operato la raccolta del risparmio, la promozione della Banca popolare del lavoro, la costituzione di società collegate e la utilizzazione di fondi societari per oltre 130 miliardi senza alcun controllo, revisione e/o ispezione da parte degli organi di vigilanza preposti alla tutela dei risparmiatori ed al corretto esercizio dell'attività d'impresa;

è vero, infatti, che le società finanziarie esercenti attività commerciale, quale appunto era la Co.Fi.Ri., sono soggette ai controlli previsti di legge che, se svolti tempestivamente, portano al loro commissariamento e quindi alla salvaguardia dei beni sociali e delle ragioni creditorie;

in particolare la Co.Fi.Ri. doveva essere soggetta alla vigilanza e alle ispezioni

biennali da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi del D.L.C.P. del 14 dicembre 1947, n. 1577, norma questa sostanzialmente confermata dall'articolo 45 della Costituzione, dall'articolo 2542 del codice civile e per gli aspetti penali a carico dei responsabili dall'articolo 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

con le omissioni di ispezioni e di controlli perpetuate per otto anni dai preposti organi, lo Stato ha concorso in modo determinante alla realizzazione dei reati commessi nell'ambito dell'amministrazione della società cooperativa e dunque non può non considerarsi responsabile delle perdite dei capitali e dei danni conseguenti in relazione all'articolo 2043 del codice civile e all'articolo 28 della Costituzione —:

per quale motivo gli organi di vigilanza preposti per legge abbiano ommesso, per ben otto anni, i dovuti controlli e le rituali ispezioni sull'attività svolta dalla Co.Fi.Ri., consentendo alla medesima di procedere indisturbata nella mega-truffa;

se non convengano, alla luce di quanto esposto, sulla sussistenza di un concorso di colpa da parte dello Stato;

se non ravvedano una responsabilità civile della pubblica amministrazione per aver causato dei fatti gravi di malversazione del risparmio pubblico, poiché l'omissione di ispezioni e controlli, quanto meno colposi, con i poteri di indagine e le competenze tecniche specifiche della pubblica amministrazione, avrebbero potuto elidere o almeno impedire il malfunzionamento degli organi sociali, inclusa la connivenza degli organi di controllo interni, e i gravi danni patrimoniali dei numerosi risparmiatori;

se siano stati individuati i responsabili dell'omologazione di statuti, dietro i quali si celavano nomi ambigui, e della stipula di contratti fasulli di « pronti conto termine » e, in caso di risposta negativa, se non si intenda procedere in tal senso;

se e quali iniziative si intendano adottare al fine di risarcire creditori e soci, considerato che una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 1992 afferma che, ove lo Stato concorra alla realizzazione di un reato per eseguire od omettere attività di sua esclusiva competenza, il cittadino ha il sacrosanto diritto di essere risarcito per capitali e danni. (5-04578)